




**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato rientro delle famiglie danneggiate nelle proprie residenze, ai sensi dell'Ordinanza n. 558/2018. Misura 1.**



**Premesse - normativa applicabile e sintesi delle procedure.**

Il presente bando, approvato con decreto del Commissario Delegato n. 11/2019, attua la misura contributiva (di seguito denominata **misura 1**) prevista dall'Ordinanza n. 558/2018, dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, DIP/69326 del 1/12/2018 e dalla DCM del 21 febbraio 2019.

Sono previsti contributi sino a 5.000,00 Euro per le famiglie la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale a seguito dell'evento del 29/30 ottobre 2018.

Si informa che con un differente provvedimento dello scrivente Commissario Delegato, il n. 14/2019, è stato predisposto un ulteriore bando per l'attuazione di un ulteriore procedura contributiva, la c.d. "Misura 2", prevista dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019.

I due bandi "Misura 1" e "Misura 2" sono rivolti alle famiglie alluvionate e sono cumulabili, ma hanno modulistica, procedure e criteri differenti:

- a) la Misura 1 di cui al presente bando rappresenta un piccolo sostegno (massimo Euro 5.000,00) per il rientro nelle abitazioni di residenza la cui funzionalità è compromessa; sono ammissibili i danni al fabbricato (non le pertinenze dello stesso), gli arredi della cucina e della camera da letto;
- b) La Misura 2 prevede contributi (massimo Euro 150.000,00) per le prime (80%) e seconde case danneggiate (50%), comprese le relative pertinenze se aumentano il livello di resilienza dell'unità immobiliare adibita ad abitazione che ha subito danni a seguito dell'evento in oggetto; per chiedere l'accesso al bando è necessario presentare una perizia asseverata.


Si invitano pertanto le famiglie danneggiate a verificare le regole di ammissibilità delle varie tipologie di danno occorso per i due danni.

Per l'accesso al contributo di cui alla misura 1 di cui al presente bando è obbligatorio presentare e compilare, nelle modalità indicate, la domanda di contributo "Mod. B" prevista dalla citata circolare DIP/69326 del 1/12/2018 ed allegata al presente documento.

Procedure attuative Misura 1 per la popolazione (prime case, parti comuni condomini in cui vi è almeno un'abitazione) – pag. **1 di 9**



**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato rientro delle famiglie danneggiate nelle proprie residenze, ai sensi dell'Ordinanza n. 558/2018. Misura 1.**



La liquidazione dei contributi può avvenire unicamente a seguito della presentazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati per il ripristino; il contributo è al 100% delle spese sostenute ed ammesse, nel citato limite di 5mila Euro.

**1. Evento calamitoso di riferimento.**

I contributi sono concessi alle attività economiche e produttive che hanno subito danni a seguito dello Stato di Emergenza dichiarato per i giorni 29 e 30 ottobre 2018.

**2. Chi può presentare la domanda di ammissione al contributo.**

Possono presentare la domanda di ammissione al contributo con il presente bando le famiglie (persone fisiche) per la propria abitazione di residenza, e gli amministratori di condominio ( o i rappresentanti dei condomini) per le parti comuni condominiali in cui vi sia almeno un'abitazione principale che:

- hanno subito danni a seguito dell'evento in oggetto all'abitazione principale, abituale e continuativa tali da determinare la limitazione dell'integrità funzionale della stessa;
- hanno presentato la segnalazione del danno (modello D al Comune in cui è avvenuto il danno) nei termini e con le modalità previste;


Per ogni nucleo familiare e per ogni condominio è ammissibile una sola domanda di contributo. Non sono ammissibili le domande presentate per abitazioni di proprietà di imprese o di Associazioni iscritte al registro REA presso la Camera di Commercio.

Ai sensi della citata circolare DIP/69326/2018 la domanda deve essere presentata dal nucleo familiare residente, indicando l'eventuale diverso proprietario (persona fisica o Associazione non iscritta in CCIAA nel registro REA) e il titolo in forza del quale l'immobile è detenuto (locazione, comodato d'uso ecc.); in tale caso alla domanda va allegata la dichiarazione del proprietario che autorizza il ripristino dell'immobile, come dettagliato nel punto 5 "come fare domanda".

Nel caso il proprietario dell'abitazione, terzo rispetto alla famiglia residente, abbia presentato la propria segnalazione di danno autonomamente potrà partecipare al bando previsto dalla "Misura 2".



**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato rientro delle famiglie danneggiate nelle proprie residenze, ai sensi dell'Ordinanza n. 558/2018. Misura 1.**



I fondi che il DCM del 21 febbraio 2017 ha stanziato per la misura in oggetto derivano dalla selezione, attraverso apposita procedura, effettuata dai Comuni procedenti sulle segnalazioni di danno (mod. D) presentate; pertanto:


- a) nel caso risultassero ulteriori soggetti aventi diritto, e pertanto le risorse non fossero sufficienti, si provvederà alla rideterminazione dei contributi, abbassando il tetto dei sopra citati Euro 5.000,00.
- b) nel caso di famiglie che abbiano segnalato i danni occorsi utilizzando una procedura non corretta<sup>1</sup> la relativa domanda di contributo presentata ai sensi del presente bando può essere istruita per l'ammissione ai contributi solo nel caso i fondi disponibili di cui alla DCM del 21 febbraio 2019, calcolati sulla base delle segnalazioni correttamente presentate a suo tempo e nel limite di Euro 5mila a nucleo familiare, risultino sufficienti a coprire anche i relativi importi; nel caso risultino parzialmente sufficienti si provvederà a ripartire pro quota quanto disponibile.

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo: segnalazioni presentate senza la quantificazione dell'importo dei danni occorsi, o redatte e trasmesse in carenza della corretta modulistica.

Nel caso la segnalazione sia stata correttamente presentata ma oltre i termini previsti la presente domanda può essere ammessa come le precedenti ipotesi (quindi solo se i fondi saranno sufficienti) unicamente se presentata entro il 31/12/2018)



**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato rientro delle famiglie danneggiate nelle proprie residenze, ai sensi dell'Ordinanza n. 558/2018. Misura 1.**




**3. tipologie di beni danneggiati ammissibili a contributo**

<b>Categorie di danno ammissibili</b>	<b>Esclusioni</b>
<p>a) Elementi strutturali;</p> <p>b) Finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisorii in genere);</p> <p>c) Serramenti interni ed esterni;</p> <p>d) Impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico;</p> <p>e) Ascensore e montascale;</p> <p>f) Arredi della cucina – e dei relativi elettrodomestici – nonché della camera da letto;</p> <p>g) Le spese tecniche relative alle precedenti voci a)-f);</p>	<p>h) danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa;</p> <p>i) danni alle pertinenze;</p> <p>j) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato;</p> <p>k) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;</p> <p>l) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;</p> <p>m) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;</p> <p>n) danni ai beni mobili registrati.</p> <p>o) Ogni altro costo non ricompreso nelle voci ammissibili.</p>



**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato rientro delle famiglie danneggiate nelle proprie residenze, ai sensi dell'Ordinanza n. 558/2018. Misura 1.**



Per determinare il valore delle spese ammissibili si dettagliano i seguenti criteri:

**Beni immobili**

Si fa riferimento al costo di ripristino, con analoghi materiali e tecniche, delle porzioni di immobile danneggiate; sono escluse le migliorie. Sono ammissibili le spese tecniche necessarie per le opere di ripristino.

**4. contributi concedibili**

I contributi previsti sono pari al 100% dei costi indicati ed ammessi per il ripristino dei danni occorsi, nel limite massimo di Euro 5.000,00.

L'effettiva liquidazione sarà possibile a seguito della rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati, come indicato nel successivo punto 7.

Il richiedente può indicare nella domanda i costi stimati e sostenuti per tutte le voci di danni ammissibili; se il totale dei costi ammissibili supera il limite sopra indicato il contributo sarà concesso entro tale limite; in sede di rendicontazione l'avente diritto deciderà quali interventi rendicontare, fermo restando il limite sopra indicato.

Nel caso in cui l'avente diritto abbia beneficiato di indennizzi assicurativi o altri interventi pubblici per le stesse finalità il contributo potrà essere corrisposto solo per la parte eccedente la copertura assicurativa o gli altri interventi pubblici.

**5.come presentare la domanda**


Per chiedere l'accesso al bando è necessario compilare la domanda di contributo di cui al modello B allegato alla presente, predisposto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con la citata circolare DIP/69326/2018.

La domanda di contributo mod. B deve essere presentata **entro il termine perentorio di martedì 30 maggio 2019** al Comune in cui è avvenuto il danno, e a cui è stata a suo tempo presentata la segnalazione di danno – mod. D.

I Comuni procedenti sono incaricati di informare i soggetti che hanno presentato a suo tempo la segnalazione di danno – mod. D - della possibilità di partecipare al bando in oggetto, indicando gli Uffici comunali procedenti e le modalità (pec, raccomandata, consegna a mano) per la consegna.



**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato rientro delle famiglie danneggiate nelle proprie residenze, ai sensi dell'Ordinanza n. 558/2018. Misura 1.**



La domanda Mod. B è soggetta alla normativa ordinaria che prevede il pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00; in caso di invio cartaceo, la marca va applicata nell'apposito spazio nella domanda.

In caso di trasmissione tramite PEC la domanda va corredata del modello F23 comprovante il pagamento dell'imposta di bollo; la compilazione del modello F23 deve avvenire con i seguenti parametri: importo dell'imposta di bollo € 16,00; codice 456T nel campo 11; codice 2019DCD558RL nel campo 10; nel campo 12 (Descrizione) inserire "Imposta di bollo su istanza bando DCD558 11/2019 Reg. Liguria".

Le indicazioni fornite sono gli unici elementi peculiari rispetto al modello F23, per la cui compilazione si rimanda alle istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Una volta effettuato il pagamento, il modello F23 deve essere scansionato e inserito tra i documenti allegati alla domanda.

**Eventuali documentazioni di spesa già in possesso del richiedente NON devono essere presentate in questa fase; saranno richieste successivamente.**

**E' sempre obbligatorio allegare:**

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;

**E' obbligatorio allegare, solo se ne ricorre il caso:**


- nel caso la domanda riguardi le parti comuni condominiali la delega dei condomini;
- nel caso in cui l'immobile e/o i beni mobili oggetto della domanda non siano di proprietà del richiedente ma locati o detenuti ad altro titolo: dichiarazione del proprietario degli stessi di autorizzazione al ripristino dei danni all'immobile e/o ai beni mobili; tale autorizzazione, su carta semplice, deve essere sottoscritta dal proprietario ed avere allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso;
- nel caso in cui l'immobile e/o i beni mobili oggetto della domanda e della segnalazione di danno siano in comproprietà tra il dichiarante e altri soggetti, questi devono presentare analoga autorizzazione o delega su carta semplice, sottoscrivendo la stessa ed allegando fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità degli stessi. In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

**6. Istruttoria delle domande di ammissione**

Procedure attuative Misura 1 per la popolazione (prime case, parti comuni condomini in cui vi è almeno un'abitazione) – pag. **6 di 9**



**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato rientro delle famiglie danneggiate nelle proprie residenze, ai sensi dell'Ordinanza n. 558/2018. Misura 1.**



Il Comune competente provvede all'istruttoria delle domande di contributo entro **martedì 2 luglio 2019**.

L'istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili, all'accertamento dei requisiti previsti dal bando, alla completezza e la regolarità della documentazione presentata.

La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e ne viene data comunicazione dal Comune al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di **10 giorni** dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile (se la carenza non permette la definizione, anche parziale, dell'istruttoria).

Di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

Il Comune, prima della definizione negativa della domanda, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. All'istante è assegnato il termine di 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti.


Il Comune procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio presentate dagli interessati.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal Comune è fissato in gg. 10 dal ricevimento della richiesta delle stesse, e comunque nel rispetto del termine sopra indicato per la chiusura delle istruttorie.

L'attività istruttoria si conclude (entro la citata data di martedì 2 luglio 2019) con la trasmissione all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato ex Ocdpc n. 558/2018 c/o il Settore regionale Protezione Civile dell'elenco delle risultanze istruttorie, individuando le domande accolte e relativi contributi massimi concedibili e di quelle non ammesse con le relative motivazioni.



**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato rientro delle famiglie danneggiate nelle proprie residenze, ai sensi dell'Ordinanza n. 558/2018. Misura 1.**



L’Ufficio di supporto al Commissario Delegato predispone entro i successivi 10 gg. dalla trasmissione degli elenchi il provvedimento finale di approvazione delle domande ammesse e dei contributi effettivamente concedibili; con separato apposito provvedimento vengono definite le istanze non ammesse al bando.

#### **7. erogazione dei contributi**

Come indicato nel precedente punto 6 a seguito dell’istruttoria sulle domande di ammissione viene definito, per ogni domanda accolta, il contributo massimo ammissibile e con provvedimento commissoriale viene approvato l’elenco definitivo dei soggetti ammessi e di quelli esclusi.

I Soggetti ammessi ai contributi in oggetto potranno rendicontare gli interventi sostenuti (nell’ambito di quelli periziatati ed ammessi) utilizzando il modello di rendicontazione che sarà predisposto con successivo provvedimento e verrà trasmesso ai beneficiari contestualmente alla notifica del provvedimento di ammissione ai contributi.

Le spese potranno essere rendicontate attraverso fatture, scontrini parlanti e altra idonea documentazione di spesa debitamente quietanzata.

I contributi previsti potranno **essere erogati unicamente previa rendicontazione** delle spese sostenute e degli interventi effettuati attraverso presentando pertanto idonei documenti di spesa, che dovranno essere presentata **entro il termine perentorio di martedì 31 dicembre 2019.**

Non potrà in nessun caso essere liquidato un importo superiore al contributo concesso; non è possibile procedere all’erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.

E’ ammessa la rendicontazione in un’unica tranneche.

Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per quanto concerne l’acquisto dei materiali utilizzati, dimostrata con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata; la manodopera propria negli interventi di ripristino non è ammissibile a contributo.


I contributi sono erogati unicamente tramite versamento con le modalità che il beneficiario indica nel modello di rendicontazione, e a seguito delle verifiche previste dalla vigente normativa.

#### **8. Tutela della Privacy**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito



**Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato rientro delle famiglie danneggiate nelle proprie residenze, ai sensi dell'Ordinanza n. 558/2018. Misura 1.**



GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, recante disposizioni in materia di protezione dei dati, si informa che:

Titolare del Trattamento è il Presidente della Regione Liguria, nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza dall'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n.558/2018, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati e si avvale, ai sensi della citata Ordinanza n. 558/2018, degli Uffici della Regione competenti in ordinario per la Protezione dei Dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regioneliguria.it; tel: 010 54851.

Per la raccolta, la gestione, l'istruttoria e la liquidazione delle domande (previo trasferimento dei relativi fondi da parte dello scrivente Commissario) i Comuni procedenti sono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali, e si impegnano a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse al presente bando, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.

#### **9. disposizioni finali**

L'ufficio di supporto del Commissario Delegato presso il Settore regionale Protezione Civile provvede al controllo a campione delle istanze ammesse a contributo in misura non inferiore al 5%. Delle risultanze dei predetti controlli viene trasmessa apposita relazione al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.